



CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
COMITATO DI GESTIONE

DATA	PROT. N.	ORGANO
30-05-07	1	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

Nuovi termini per la trasmissione dei dati da parte degli Utenti.

IL COMITATO DI GESTIONE DEL
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
nella seduta del 30 maggio 2007

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, in particolare il Capo IV concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni;

visti gli artt. 18 del citato Decreto Legislativo in materia di obblighi e diritti degli utenti del C.C.I. e 20 relativo all'applicazione delle sanzioni;

visto il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni e in particolare, l'art. 26 del predetto Regolamento di esecuzione;

viste le delibere n. 5 del 15/04/2003 sui criteri e modalità per l'applicazione del sistema sanzionatorio e n. 1 del 31/01/2006 relativa alle modalità di trasmissione dei dati relativi ai sinistri Rcauto;

vista la relazione del Dirigente del 22 maggio 2007.

DELIBERA

di approvare le seguenti modalità per la comunicazione dei dati:

- le comunicazioni degli infortuni dovranno pervenire al Casellario Centrale Infortuni entro la fine del secondo mese successivo alla data di accertamento delle invalidità;
- le comunicazioni che presentino anomalie a causa di dati errati o incompleti, dovranno pervenire entro i successivi 30 giorni che decorrono dalla data di avvenuta ricezione da parte dell'Utente delle segnalazioni di anomalia inviate dal Casellario.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
(Dott.ssa Teresa CUBARO)

IL PRESIDENTE
(Prof. Aurelio CANDIAN)